



Prot. n., vedi segnatūra

Civitanova M., vedi segnatūra

**Ai Docenti
a Tempo Determinato
All'Ufficio del Personale
Al DSGA
All'Albo on line**

OGGETTO: personale docente con contratto a tempo determinato – informativa fruizione ferie (a.s. 2025/26)

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, pertanto, stante il carattere imperativo del diritto alle ferie e salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, esse sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili (ex pluribus Cass. Sez. L., 11/04/2024; Cass. Sez. L., 06/02/2024, n. 3339), sicché è fatto obbligo al personale scolastico di fruirne nei periodi di sospensione delle lezioni, viepiù in ragione di superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica.

È infatti inibita la cd. "monetizzazione" delle ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro ove il dipendente sia stato posto nelle condizioni di fruirne. Anche i giorni di festività soppresse, regolati dall'art. 14 del CCNL 2007, sono da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica (cfr. Trib. Firenze 2.2.2022).

La corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale scolastico, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale **docente** supplente a tempo **determinato** ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia:

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)

Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.



3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021

Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021

Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruita è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente.

5. Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 della Cassazione:

Statuisce il seguente principio di diritto: il personale a tempo determinato che, benché avvisato, non ha richiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni, perde il diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva ove sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si rammenta che:

1. Periodi di fruizione:

Il personale scolastico supplente a tempo determinato deve prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (*vacanze natalizie; vacanze pasquali; ponti e festività; periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno in assenza di attività didattiche programmate*).

2. Ferie durante l'attività didattica:

È possibile fruire di un massimo di n. 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- le ferie devono essere state maturate;
- la fruizione delle stesse è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

3. Personale con contratto fino al 30 giugno:

- devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- in assenza di domanda volontaria non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

4. Personale con contratto fino al 31 agosto:

Non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

5. Supplenti brevi e saltuari:

Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.



Si precisa pertanto che, oltre a n. 4 giorni di riposo da fruire in sostituzione delle **festività soppresse**, il personale **docente** assunto a tempo **determinato** ha diritto ad un numero di giorni di ferie **proporzionali** al servizio prestato e che il pagamento sostitutivo delle ferie non godute non è consentito, salvo i casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente (come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità).

Il periodo di ferie può essere fruito nei giorni di **sospensione delle lezioni e delle attività didattiche** definiti dai calendari scolastici regionali, **ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative** e a quelle funzionali all'insegnamento.

Alla luce di quanto sopra esposto si ribadisce quanto già reso noto nelle pregresse circolari dirigenziali in *subiecta materia*, con particolare riferimento all'espresso invito formalmente rivolto a tutto il personale docente a tempo determinato a **prendere visione delle comunicazioni interne** (circolare prot. 10892 del 14/09/2025 "Ferie a.s. 2025/26- Personale Docente a tempo determinato al 30/06 o al 31/08" e di **godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni** (v. circolari n. 15612 del 26/11/2025, n.4182 del 20/03/2026, n.5254 del 10/04/2026 "Personale con contratto a tempo determinato: informativa e invito a fruire delle ferie maturate").

Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale scolastico, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Con la presente, pertanto, si torna ad invitare/diffidare formalmente, **ad ogni effetto di legge**, i docenti interessati a presentare, mediante l'apposita modulistica in uso, **entro e non oltre il 9 giugno 2026**, istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi:

- durante i periodi di sospensione delle lezioni
- anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno **in assenza di attività didattiche programmate**.

con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Disposizioni per il personale in servizio su più scuole

Per garantire il coordinamento tra gli Istituti ed evitare la sovrapposizione tra ferie e obblighi di servizio, i docenti con **contratto a tempo determinato al 30/06 o 31/08** in servizio su **Cattedre Orario Esterne (C.O.E.)** o in **completamento orario** devono comunicare alla Segreteria, **entro il 30/05/2026, compilando esclusivamente l'apposito modello allegato**, tutti gli impegni già programmati presso le altre scuole (scrutini, esami, collegi e attività funzionali).

Si rammenta, al riguardo che lo stato di "ferie" presso questo Istituto presuppone l'astensione totale dall'attività lavorativa per il recupero delle energie psicofisiche; pertanto, esso è giuridicamente incompatibile con la contestuale prestazione di servizio presso altre scuole. La mancata o incompleta comunicazione degli impegni esterni impedisce la verifica della compatibilità contrattuale e può determinare una sovrapposizione viziente dei periodi di congedo, con le conseguenti responsabilità a carico del dipendente.

Il Dirigente Scolastico
Edoardo Iacucci
(documento firmato digitalmente)